

*non fu papa*, Perugia, 1910; Celani, *Paolo V e l'interdetto di Venezia*, Trani, 1900; Della Porta, *Il dir. di placitazione in Piemonte*, Torino, 1903; Ruffini, *Lineamenti storici delle relaz. fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, in Friedberg-Ruffini, *Trattato*, Torino, 1891; Era, *Tribunali ecclesiastici in Sardegna*, Sassari, 1929.

## CAPITOLO IV

### DIRITTO PENALE E DIRITTO PROCESSUALE

#### § 120. — Il reato e le pene.

La storia non segna progressi, nel campo del diritto penale, durante il triste periodo della preponderanza straniera; poichè, tranne pochi caratteri differenziali, la dottrina e le leggi si appagano di trasmettere quasi integralmente il sistema unitario e la costruzione dogmatica degli statuti e dei postglossatori, eretti sugli avanzi del diritto barbarico e sugli insegnamenti del diritto romano (§ 103). Nè poteva essere altrimenti, quando il diritto si svolge sotto il dominio di nazioni straniere interessate o crudeli, senza impulso di forze veramente attive, entro l'ordine medesimo di principi e di leggi, che il medio evo aveva, avanti di spegnersi, svelato: diritto romano, leggi di Stati particolaristi, statuti e consuetudini locali; sicchè dal persistere delle antiche condizioni non poteva derivare un sostanziale rinnovamento. E quei caratteri differenziali, che pur raramente vi si trovano, se anche han giovato a dare al diritto una sanzione più ferma, a precisare le regole tuttora incerte o confuse, a dar rilievo all'autorità dello Stato, non rappresentano un progresso, rispetto ad una concezione ideale del diritto; e sono soltanto una fase necessaria di trapasso, per render possibili quei reali miglioramenti, che lo Stato, divenuto forte e cosciente, dietro i suggerimenti della scienza, poté ad un tratto portare in questa materia